



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6492 DEL 22/07/2020

OGGETTO: RR 10/2018: Disposizioni transitorie in materia di Accreditamento Istituzionale nelle more dell'operatività dell'OTAR.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;
Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;
Visti l' art. 8-ter e l'art 8 quater del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;
Visto l'art.117 della Legge regionale 11 del 9/4/2015;
Visto il D.P.R. n.445/2000 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";
Visto il Regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6 "*Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).*";
Visto il Regolamento Regionale 26 settembre 2018, n.10 "*Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private.*";
Visto il Regolamento Regionale n. 3/2017 e s.m.i., relativo al trasporto sanitario;

Vista la D.D. 12191 del 23.11.2018 che prorogava l'Accreditamento Istituzionale a tutte quelle strutture che ne erano in possesso fino alla data del 31.05.2019, rinnovabile fino al 30.11.2019 nel caso sussistesse la non operatività dell'OTAR; e che contestualmente stabiliva che le nuove strutture richiedenti venissero a domanda fino al 31.05.2019, senza disporre espressamente per queste ultime il medesimo rinnovo previsto per le precedenti;

Vista la D.D. 1216 dell'8 febbraio 2019 che precisava il contenuto della precedente, intendendo che beneficiavano della proroga non le strutture che avessero presentato istanza entro la data della Determinazione Dirigenziale 12191/2018, bensì anche tutte quelle che l'avrebbero presentata entro la data di operatività dell'OTAR; dell'OTAR ed erano pertanto anch'esse beneficiarie di ulteriore proroga;

Vista la D.D. 5206 del 27.05.2019, che riferendosi alle D.D. n. 12191/2018 e n. 1216/2019, stabiliva di parificare la scadenza dell'accREDITAMENTO provvisorio rilasciato alle nuove strutture prorogandolo anch'esso fino al 30.11.2019: contestualmente determinava di sospendere la relativa fase istruttoria (riferita alle istanze).

Vista la D.D. 12305 del 29.11.2019, riferita alla D.D. 5206 del 29.11.2019, che stabiliva una ulteriore proroga fino al 31.01.2020 e altresì che, a far data dal 1° dicembre 2019, non venisse più rilasciato l'accREDITAMENTO a domanda;

Vista la D.D. n. 707 del 30.01.2020, che concedeva una ulteriore proroga fino al 30.04.2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che ha fissato al 31/07/2020, il termine del periodo emergenziale legato alla pandemia COVID -19;

Vista la successiva D.D. 3665/2020, rettificata per unico dettaglio dalla D.D. 3695/2020 (30 aprile in luogo di 31 Aprile) che prorogava le scadenze previste dalla D.D. 707/2020, essenzialmente per motivazioni legate alla peculiare nota situazione di cui al punto precedente, fino alla data del 31.07.2020;

Vista la DGR n. 3 dell'8 gennaio 2020 avente ad oggetto "Disposizioni inerenti il sistema di accREDITAMENTO istituzionale di cui all'art. 8 quater del D. Lgs. N. 502/1992 in attuazione del Regolamento Regionale n. 10/2018";

Vista la DGR n. 318 del 30.04.2020 "Modificazioni al regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)" che, approvando la proposta di Regolamento ad essa allegata, e la relazione che lo accompagnava, deliberava altresì di trasmetterlo alla Commissione Consiliare ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante di cui all'art. 39, comma 1, dello Statuto Regionale, dovendosi modificare il dettato della DGR 280/2018, che aveva individuato il Servizio "Mobilità Sanitaria, Gestione del Sistema Informativo Regionale, Osservatorio Epidemiologico Regionale" quale struttura preposta a garantire la funzione di Organismo Tecnicamente AccREDITANTE (OTAR), al contempo ponendo a coordinamento dell'Elenco Regionale dei valutatori (art. 5 comma 4), la "struttura" regionale, intesa nell'art. 3 comma 2 come OAIA, ossia quella "competente in materia di autorizzazioni e accREDITAMENTO istituzionale";

Considerato che quanto al punto precedente veniva dalla proposta di Regolamento Regionale appunto inteso nel senso della modifica del dettato dell'art. 5 del R.R.10/2018, con l'unico art. 1 che sostituiva nel medesimo le parole "gestito dalla struttura regionale" con quelle "costituito, tenuto, aggiornato e gestito dalla struttura regionale competente in materia di OTAR";

Vista la D.D. 6018/2020 che dava atto di come il Regolamento Regionale approvato con DGR n. 318/2020 fosse stato trasmesso all'Assemblea Legislativa in data 4 maggio 2020 e di come lo stesso fosse stato assegnato alla III Commissione Consiliare Permanente in data 12 maggio 2020, ai fini della formulazione del parere di cui all'art. 39 dello Statuto Regionale; e di come nel prosieguo desse atto di come si fosse formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 30 del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa e che, conseguentemente, fosse stato possibile procedere con l'emanazione del Regolamento medesimo siccome sopra delineato;

Considerato che, per quanto illustrato ai punti precedenti, l'operatività dell'OTAR, attuata la riorganizzazione dei Servizi regionali, appare oggi subordinata unicamente al completamento del processo inerente la sua regolamentazione con particolare riferimento alla gestione dell'Elenco dei Valutatori ed Esperti Tecnici;

Vista la D.D. 7062 del 17.07.2019 che affidava l'esecuzione alla Società "Umbria Digitale" del progetto relativo alla creazione di una piattaforma digitale ad uso dell'utenza esterna per l'istanza di accreditamento istituzionale;

Visto il verbale di collaudo del 30.06.2020, relativo al progetto di cui al punto precedente, nel quale è espressamente indicato come il collaudo medesimo abbia provvisoriamente escluso l'item denominato "P03 – Selezione auditors", poiché tale parte del sistema che governerà l'istanza digitale di accreditamento abbisognava di specifiche da parte del Servizio "Gestione flussi del sistema informativo sanitario e sociale, mobilità sanitaria, sistema tariffario", in capo al quale, a seguito della riorganizzazione dei Servizi regionali di cui sopra, è stato assegnato l'OTAR;

Visto altresì il verbale relativo alla riunione tenutasi in data 17 luglio 2020 presso la Giunta Regionale dell'Umbria alla presenza, tra gli altri, del Commissario Straordinario pro-tempore della USL Umbria 2, titolare, oltre a tale carica, dell'obiettivo trasversale regionale relativo all'Accreditamento Istituzionale delle strutture private, e del Dirigente titolare del Servizio di cui al punto precedente, nonché degli esperti informatici di Umbria Digitale, nella quale si sono appunto indicate alcune specifiche utili al completamento del collaudo di cui sopra relativamente alla parte come detto attinente la gestione dell'Elenco dei Valutatori ed Esperti Tecnici, con particolare enfasi sulla selezione "random" degli incaricati per gli audit di ciascuna struttura, onde assicurare nel tempo ed in caso di audit ripetuti, la massima imparzialità di giudizio in merito ai requisiti di idoneità della strutture stesse, sempre con l'unico fine di massimizzare l'aderenza al dettato costituzionale relativo al diritto alla salute del cittadino;

Considerato che l'accREDITamento costituisce condizione necessaria per l'eventuale stipula di accordi contrattuali con le aziende unità sanitarie locali come espresso dal comma 4 dell'art. 1 del Regolamento Regionale n. 10/2018, e che esiste pertanto una stretta relazione tra accreditamenti e programmazione regionale dei fabbisogni pubblico-privati e ribadendo come il diritto alla salute costituzionalmente garantito deve guidare le scelte in ordine alla continuità assistenziale assicurata dalle strutture accreditate, in applicazione del principio di prudenza, enfatizzato vieppiù dalla attualità dello scenario nazionale e non solo, che fa sì che sia possibile una proroga dello stato di emergenza attualmente in scadenza al 31.07.2020, fino al 31.12.2020;

Considerato inoltre come nella stessa recente modifica al Regolamento Regionale 3/2017 sul trasporto sanitario siano state evidenziate situazioni tali per cui si è prorogato il termine delle autorizzazioni e dell'accREDITamento degli operatori che avevano già fruito di precedenti proroghe, fino al 30.10.2020;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di procedere alla concessione di una ulteriore proroga di accreditamenti istituzionali e provvisori siccome descritti in narrativa del presente atto, ai soggetti che già ne beneficiano fino al 31.07.2020, proroga che si intende immediatamente estesa senz'altro al 30.10.2020;
2. Il termine del 30.10.2020 di cui al punto precedente si intende in forza del presente atto ulteriormente prorogato omologandolo al dettato della eventuale prossima norma nazionale di proroga dello stato di emergenza;
3. Di ribadire il contenuto della D.D. n. 12305 del 29.11.2019 (punti 7 ed 8) emanata dal Dirigente pro-tempore dell'allora competente Servizio "Programmazione

dell'Assistenza Ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità", nel senso di continuare a non accreditare a domanda le strutture che abbiano (dopo il 30 novembre 2019) presentato domanda di nuovo accreditamento;

4. Lo scrivente Servizio, competente per l'OAIA, continua la raccolta delle domande di accreditamento pur nell'assenza della operatività dell'OTAR di cui al punto 9 della Determinazione Dirigenziale richiamata al punto precedente;
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale;
6. L'atto è immediatamente efficace

Perugia lì 22/07/2020

L'Istruttore
Luca Lionello Orlando
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/07/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Luca Lionello Orlando
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/07/2020

Il Dirigente
Dr. Luca Conti
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2